

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

Doc. XXII

n. 10

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d’iniziativa dei senatori NARDINI, MARTONE, DI SIENA, BIANCO, DE PETRIS, MONGIELLO, ZUCCHERINI, RUSSO SPENA, ALBONETTI, ALFONZI, ALLOCCA, BOCCIA Maria Luisa, BONADONNA, CAPELLI, CAPRILI, CONFALONIERI, DEL ROJO, DI LELLO FINUOLI, EMPRIN GILARDINI, GAGLIARDI, GIANNINI, GRASSI, LIOTTA, MALABARBA, BRISCA MENAPACE, PISA, PALERMO, SODANO, DONATI, RIPAMONTI, SILVESTRI, TIBALDI, ROSSA, TECCE, TURIGLIATTO, VALPIANA, VANO, MELE e SCALERA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 SETTEMBRE 2006

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull’impiego di manodopera straniera in agricoltura nel Mezzogiorno

ONOREVOLI SENATORI. – Con la presente proposta di inchiesta parlamentare si intende istituire, presso il Senato, una Commissione di inchiesta che provveda ad indagare e fare luce sul grave fenomeno, largamente e tristemente diffuso nel Mezzogiorno d’Italia, relativo al vero e proprio sfruttamento di manodopera straniera in agricoltura. Diverse volte le organizzazioni sindacali hanno denunciato situazioni di vero e proprio schiavismo nei confronti dei lavoratori braccianti stranieri impiegati stagionalmente nella raccolta di pomodori nelle regioni del Sud, così come ha fatto anche l’associazione Medici senza frontiere in un’inchiesta dal titolo

emblematico «I frutti dell’ipocrisia» (Edizioni Sinnos) pubblicata già nel 2005, che denuncia le condizioni estreme di vita in cui versano i braccianti agricoli. Medici senza frontiere da oltre tre anni si occupa del delicato tema degli stranieri impiegati in agricoltura, portando cure mediche e testimoniando le drammatiche condizioni di vita e di lavoro di questo esercito di silenziosi fantasmi, sfruttati, sottopagati, alloggiati in luridi tuguri, massacrati di botte se protestano, costretti a vivere in vere e proprie condizioni di schiavi nei campi.

Dall’inchiesta di Medici senza frontiere emerge che le condizioni igienico-sanitarie

in cui versano i lavoratori stranieri rappresenta il problema centrale per non meno di sei, settemila braccianti, per lo più sfruttati in nero, privi di permesso di soggiorno, che da giugno a dicembre vengono impiegati nelle campagne della provincia di Foggia, da Cerignola a Candela e su, più a Nord, fin oltre a San Severo: l'80 per cento di loro non ha mai avuto accesso a cure sanitarie. I risultati delle prestazioni sanitarie adottate da Medici senza frontiere hanno evidenziato patologie legate alla durezza del lavoro nei campi, all'assenza di tutele e sistemi di prevenzione in ambito lavorativo, viste le dieci ore di lavoro giornaliero e una «retribuzione» che non supera i 20 euro al giorno. Si tratta soprattutto di giovani dai 16 ai 34 anni, principalmente provenienti dall'Africa Sub-sahariana, ma anche dai Paesi dell'Est europeo, soprattutto Romania e Bulgaria. Si ammalano soprattutto di artrosi, ernie e patologie artrosiche, ma anche di gastroenteriti dovute alle difficoltà ad accedere all'acqua potabile, circostanza che li costringe a bere acqua dei pozzi di campagna spesso infestata da pesticidi. Il più delle volte capita che gli stranieri arrivano sani e si ammalano a causa delle indecenti condizioni che trovano nelle campagne dove lavorano: il 40 per cento di loro vive in edifici abbandonati, oltre il 50 per cento non dispone di acqua potabile, il 30 per cento non ha elettricità, il 43,2 per cento non ha servizi igienici, il 30 per cento ha subito qualche forma di abuso, violenza o maltrattamento negli ultimi sei mesi e nell'82,5 per cento dei casi l'aggressore era italiano.

In totale contrasto e violazione della Costituzione e della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, alcuni agricoltori e proprietari terrieri, per proteggere i loro affari, hanno coltivato una rete di «caporali» spietati: italiani, arabi, europei dell'Est, che alloggiavano i loro braccianti in tuguri pericolanti, in condizioni igienico-sanitarie estreme. Nessuno di loro è in regola con la manodopera stagionale. Ma questa non è soltanto concorrenza sleale all'Unione europea;

siamo di fronte ai peggiori crimini contro i diritti umani: addirittura i caporali pretendono una ragazza in sacrificio, da far violentare dai padroni, in cambio di 10 ore di lavoro giornaliero nei campi. Per mettere fine a questi orrendi crimini, sarà pertanto necessario che l'Italia ratifichi la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1990 ed entrata in vigore il 1° luglio 2003.

Il lavoro nero in agricoltura sembra ormai purtroppo essere diventato la norma; lo stesso Istat rileva che il giro d'affari del lavoro nero in agricoltura rappresenta ormai quasi il 40 per cento del prodotto interno lordo (PIL) agricolo e che supera i 10 milioni di euro. Inoltre il 78 per cento delle 75.234 aziende controllate nel 2004 è risultato a vario titolo irregolare. Queste cifre, oltre che denunciare la diffusa illegalità che va dall'evasione contributiva alla negazione più totale dei diritti del lavoro e della persona, denunciano anche come un terzo dei 5 miliardi di euro erogati dall'Unione europea (UE) in agricoltura finanziano imprese in nero e con lavoratori ridotti in condizioni di schiavitù.

Il disastro di legalità in agricoltura mostra inequivocabilmente l'infondatezza dell'equazione maggior flessibilità uguale riduzione del lavoro nero. In agricoltura c'è il massimo della flessibilità e precarietà con il 90 per cento degli occupati a tempo determinato e contemporaneamente il massimo del lavoro nero.

Con l'istituzione della Commissione di inchiesta parlamentare di cui al presente documento, intendiamo fare un primo passo verso il ripristino della legalità, in modo da fornire al Governo e alle istituzioni competenti elementi utili al fine dell'adozione di provvedimenti di totale controtendenza di fronte al passato, a partire dal superamento della legge 30 luglio 2002, n. 189, cosiddetta «legge Bossi-Fini», vera e propria fabbrica di clandestini da consegnare ai mercanti di schiavi.

**PROPOSTA DI INCHIESTA
PARLAMENTARE**

Art. 1.

*(Istituzione e funzioni della Commissione
di inchiesta)*

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata «Commissione», al fine di indagare sull'impiego della manodopera straniera in agricoltura nel Mezzogiorno ed in particolare nelle regioni Puglia, Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia.

Art. 2.

(Composizione e durata della Commissione)

1. La Commissione è composta da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato della Repubblica, in modo che sia osservato il criterio della proporzionalità tra i Gruppi parlamentari e comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente.

2. Il Presidente del Senato della Repubblica, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'Ufficio di presidenza.

3. La Commissione elegge, nella prima seduta, il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

4. La Commissione conclude i propri lavori entro sei mesi dalla data della sua costituzione.

5. La Commissione, entro sessanta giorni dalla conclusione dei propri lavori, presenta al Senato la relazione finale sulle indagini svolte.

Art. 3.

(Compiti della Commissione)

1. La Commissione svolge le proprie indagini accertando:

a) il rispetto delle regole contrattuali e delle leggi relative al collocamento della manodopera agricola, nonché la regolarità dei versamenti fiscali e contributivi, in particolare, da parte delle imprese che ricevono contributi comunitari, statali e regionali;

b) il rispetto delle leggi e dei regolamenti relativi alla salute e alla sicurezza dei lavoratori;

c) il rispetto dei diritti dei lavoratori con particolare riferimento alle condizioni di lavoro, di abitazione, di vita e di salute, nonché alle condizioni igienico-sanitarie dei lavoratori stranieri nelle aree agricole meridionali, anche in linea con quanto stabilito dalla Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, con risoluzione 45/158 del 18 dicembre 1990;

d) l'entità e le modalità dell'evasione contributiva nelle zone interessate dal fenomeno del cosiddetto «caporalato» da parte delle imprese del settore agroalimentare che impiegano manodopera tramite l'intermediazione dei «caporali»;

e) le forme di intimidazione, di violenza, di molestia sessuale operate da parte dei «caporali» e dei datori di lavoro stessi, nei confronti della manodopera femminile, nonché il fenomeno della prostituzione legato all'assunzione dei lavoratori stessi;

f) le forme e le dimensioni del collocamento illegale e del trasporto non autorizzato di manodopera agricola a fini di lucro, con particolare riferimento alla penetrazione della criminalità organizzata nel settore agroalimentare anche tramite il controllo del trasporto illegale di manodopera.

Art. 4.

(Poteri e limiti della Commissione)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.

3. Qualora l'autorità giudiziaria abbia inviato alla Commissione atti coperti dal segreto, richiedendone il mantenimento, la Commissione dispone la segretazione degli atti.

4. Per i fatti oggetto dell'inchiesta parlamentare, in materia di segreto di Stato si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801. Per i fatti oggetto dell'inchiesta non è opponibile il segreto d'ufficio, professionale e bancario.

5. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

6. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384 del codice penale.

7. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non debbano essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.

Art. 5.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa ed ogni altra persona

che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 3 e 7.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell'obbligo di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, di atti o documenti funzionali al procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 6.

(Organizzazione dei lavori della Commissione)

1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. Le sedute sono pubbliche; tuttavia, la Commissione può deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato della Repubblica.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.

